



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il

14 APR 2015

N. **114** e vi rimarrà per 15 giorni

29 APR 2015

consecutivi fino al

Li **14 APR 2015**

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. **32** del **16/4/2015**

OGGETTO: Atto di appello alla sentenza n. 1251/2015 del Tribunale di Lecce –
1^a Sezione Civile. Giudizio Molfetta A. + altri c/Comune di
Castellaneta + altri. Affidamento incarico a legale di fiducia.

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

PREMESSO che in data 26/03/2015 è stata notificata a questo Ente, prot. gen. 6922, la sentenza n. 1251/2015, pubblicata il 09/03/2015, R.G. 3494/2008, del Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, emessa nel giudizio Molfetta A. + altri c/Comune di Castellaneta + altri, recante:

- a) *il rigetto della domanda avanzata nei confronti del Ministero dell'Interno;*
- b) *la condanna del Comune di Castellaneta, Cassandro Bellisario, l'eredità giacente di Semeraro Gabriele, gli eredi di Rezza Mario, sigg.ri Geminale Raffaella, Rezza Roberta, Rezza Vito e Rezza Francesco e Martinozzi Giuseppe – tutti in solido fra loro – alla corresponsione delle somme (tutte specificate in sentenza) in favore delle parti elencate in sentenza;*
- c) *la condanna dei convenuti in solido a rifondere alle parti vittoriose le spese di lite, oltre il rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;*
- d) *la condanna del Comune di Castellaneta alla rifusione in favore del Ministero dell'Interno di un mezzo delle spese di lite liquidate in € 10.000,000 per compensi, oltre accessori come per legge;*
- e) *le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto, divise nella misura di un quinto ciascuno in capo al Comune di Castellaneta, agli Eredi di Rezza Mario, a Martinozzi Giuseppe, all'Eredità giacente di Semeraro Gabriele e a Cassandro Bellisario, con diritto di rivalsa in caso di anticipo.*

DATO ATTO che con la predetta sentenza di 1° grado questo Ente è chiamato a rispondere in solido con altri dei danni subiti dagli attori, in proprio o quali eredi dei deceduti, a seguito del crollo di un palazzo in Viale Verdi, in Castellaneta, avvenuto il 07/02/1985.

EVIDENZIATO che da un primo sommario calcolo delle somme da pagare agli attori, questo Ente sarebbe chiamato a corrispondere circa 19,5 milioni di euro, atteso che i condannati in solido non dispongono di beni e somme così consistenti da poter liquidare ai danneggiati per la parte di loro competenza.

EVIDENZIATO, altresì:

- che un'azione esecutiva da parte dei danneggiati comporterebbe una situazione di pre dissesto finanziario di questo Ente, con gravissime ripercussioni sulla comunità amministrata;
- che, trattandosi di sentenza emessa in 1° grado, una eventuale acquiescenza alla stessa e, quindi, il suo passaggio in giudicato, potrebbe essere causa di danno erariale per cui è opportuno ed indispensabile proporre appello alla sentenza predetta soprattutto nella parte in cui il Giudice ha rigettato la domanda formulata dal Comune di Castellaneta nei confronti del Ministero dell'Interno.

RITENUTO, pertanto, di dover proporre appello alla sentenza del Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile n. 1251/2015 conferendo incarico, congiuntamente e disgiuntamente, all'Avv. Onofrio SISTO, con studio in Bari al Corso Vittorio Emanuele n. 124 ed al Prof. Avv. Raffaele Guido RODIO, con studio in Bari alla Via Putignani n. 168, conferendo agli stessi ampio mandato *ad litem*.

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.l g. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale *“Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere”* è stato ultimamente confermato dal dalla Tar Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTA, da ultimo, la sentenza n. 1954/2014 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) che ribadisce: *la posizione della Sezione sul tema è stata ricordata con chiarezza, di recente, dalla decisione 7 febbraio 2012 n. 650, con la quale è stato rilevato che “la decisione di agire e resistere in giudizio ed il conferimento del mandato alle liti competono in via ordinaria e salva deroga statutaria, al rappresentante legale dell'ente, senza bisogno o di autorizzazione della giunta o del dirigente competente ratione materiae (C.S. sez. V, 18 marzo 2010, n. 1588; 7 settembre 2007, n. 4721, 16 febbraio 2009, n. 848; sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; 9 giugno 2006, n. 3452; Cass. . civ. . sez. 1 , 17 maggio 2007, n. 151) ferma restando tuttavia la possibilità dello statuto (competente e a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio) di prevedere l'autorizzazione e della giunta (ovvero di richiedere una preventiva determinazione e del dirigente ovvero ancora di postulare l'uno e l'altro intervento) (Cass. SS.UU., 16 giugno 2005 n. 12868)” . Poco dopo, questa stessa Sezione con la decisione 11 maggio 2012 n. 2730 ha specificamente disatteso la tesi che vedrebbe attribuito al dirigente ratione materiae il compito di scegliere il legale e, comunque, di autorizzare il conferimento del relativo patrocinio, osservando nell'occasione quanto segue: “La Sezione non ravvisa ragione di discostarsi dall'orientamento interpretativo secondo o cui compete al Sindaco o al Presidente della Provincia,*

ai sensi del D. lgs. n. 267/2000 quale organo di rappresentanza dell'ente, il conferimento della procura alle liti del difensore senza la necessità di alcuna preventiva autorizzazione (Cons. St., Sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; Cons. St., Sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3452; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402; Cass. civ., Sez. Un., 10 dicembre 2002, n. 1.)

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -*Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). comma 3, lett. d) “”agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del Comune.....”*;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

D E C R E T A

- 1) di proporre appello alla sentenza n. 1251/2015 del Tribunale Civile di Lecce – di condanna di questo Ente, Cassandro Bellisario, l'eredità giacente di Semeraro Gabriele, gli eredi di Rezza Mario, sigg.ri Geminale Raffaella, Rezza Roberta, Rezza Vito e Rezza Francesco e Martinozzi Giuseppe – tutti in solido fra loro – alla corresponsione delle somme (tutte specificate in sentenza) in favore delle parti elencate in sentenza;
- 2) di nominare l'Avv. Onofrio SISTO, con studio in Bari al Corso Vittorio Emanuele n. 124 ed il Prof. Avv. Raffaele Guido RODIO, con studio in Bari alla Via Putignani n. 168, legali di fiducia di questo Ente, con facoltà di agire congiuntamente e disgiuntamente, conferendo agli stessi ampio mandato *ad litem*.
- 3) stabilire che il rapporto professionale con i suddetti difensori sarà disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dai professionisti ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito, unico per entrambi. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato *ad litem* equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione;
- 4) stabilire che all'assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori incombenti provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità.

IL SINDACO

(Avv. Giovanni GUGLIOTTI)

